

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato B) di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero sopprimere il numero "3".

**\*30. 787.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato B) di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 3.

**\*30. 582.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato B) di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero sopprimere il numero "4".

**\*\*30. 788.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato B) di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 4.

**\*\*30. 581.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato B) di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero sopprimere il numero "5".

**\*30. 789.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato B) di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero "5".

**\*30. 580.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato B) di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 6.

**\*\*30. 579.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato B) di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero sopprimere il numero "6".

**\*\*30. 790.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato B) di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero sopprimere il numero "7".

**\*30. 791.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato B) di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 7.

**\*30. 578.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 1.

**30. 576.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 2.

**\*30. 792.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 2.

**\*30. 575.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 2 sopprimere le parole da: "il totale" a "esercizio".

**\*\*30. 565.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gen-

naio 1997, n. 2 al numero 2 sopprimere le parole da: “il totale” a “esercizio”.

**\*\*30. 794.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 3.

**\*30. 574.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 3.

**\*30. 795.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 3 sopprimere le parole da: “costi” a “ampliamento”.

**\*\*30. 564.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 3 sopprimere le parole da: “costi” a “ampliamento”.

**\*\*30. 796.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 4.

**\*30. 573.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 4.

**\*30. 797.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gen-

naio 1997, n. 2 al numero 4 sopprimere le parole da: “variazioni” a “passivo”.

**\*\*30. 563.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 4 sopprimere le parole da: “variazioni” a “passivo”.

**\*\*30. 798.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 4 sopprimere le parole: “per il trattamento di fine rapporto”.

**\*30. 562.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 4 sopprimere le parole: “per il trattamento di fine rapporto”.

**\*30. 799.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De

Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 5.

**\*\*30. 572.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 5.

**\*\*30. 800.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 6.

**\*30. 571.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 6.

**\*30. 801.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 6 sopprimere le parole da: "dei" a "anni".

**\*\*30. 561.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 6 sopprimere le parole da: "dei" a "anni".

**\*\*30. 802.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 6 sopprimere le parole da: "specifica" a "garanzie".

**\*30. 560.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 6 sopprimere le parole da: "specifica" a "garanzie".

**\*30. 803.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 7.

**\*\*30. 570.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 7.

**\*\*30. 804.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di

Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 7 sopprimere le parole: "quando il loro ammontare sia apprezzabile".

**\*30. 559.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 7 sopprimere le parole: "quando il loro ammontare sia apprezzabile".

**\*30. 805.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 8.

**\*\*30. 569.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 8.

**\*\*30. 806.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 9.

**\*30. 568.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 9.

**\*30. 807.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 9 sopprimere le parole da: la cui sino a dell'associazione.

**\*\*30. 558.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 9 sopprimere le parole da: la cui sino a dell'associazione.

**\*\*30. 808.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 10.

**\*30. 567.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 10.

**\*30. 809.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gen-

naio 1997, n. 2 al numero 10 sopprimere le parole: "quando il loro ammontare sia apprezzabile".

**\*\*30. 557.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 al numero 10 sopprimere le parole: "quando il loro ammontare sia apprezzabile".

**\*\*30. 810.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'allegato C) di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 sopprimere il numero 11.

**30. 566.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. Dopo l'articolo 9 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 *aggiungere* il seguente:

Art. 9-*bis*.

(*Testo unico*).

Con un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 31 dicem-

bre del 1998, sono riunite in un Testo Unico le norme sul finanziamento dei partiti o movimenti politici e sui rimborsi elettorali.

**30. 818.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. Dopo l'articolo 9 della legge 2 gennaio 1997, n.2 è aggiunto il seguente:

Art. 9-*bis*.

(*Testo unico*).

1. Con un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 31 dicembre del 1998, sono riunite in un Testo Unico le norme sul finanziamento dei partiti o movimenti politici e sui rimborsi elettorali.

**Segue compensazione n. 1.****30. 601.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. Dopo l'articolo 9 della legge 2 gennaio 1997, n.2 è aggiunto il seguente:

Art. 9-*bis*.

(*Testo unico*).

1. Con un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 31 gennaio del 1999, sono riunite in un Testo

Unico le norme sul finanziamento dei partiti o movimenti politici e sui rimborsi elettorali.

**Segue compensazione n. 1.****30. 600.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. Dopo l'articolo 9 della legge 2 gennaio 1997, n.2 è aggiunto il seguente:

Art. 9-*bis*.

(*Testo unico*).

1. Con un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno del 1999, sono riunite in un Testo Unico le norme sul finanziamento dei partiti o movimenti politici e sui rimborsi elettorali.

**Segue compensazione n. 1.****30. 602.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater inserire il seguente:*

1-*quinquies*. Dopo l'articolo 9 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 è aggiunto il seguente:

Art. 9-*bis*.

(*Testo unico*).

1. Con un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno del 1999, sono riunite in un Testo Unico le norme sul finanziamento dei partiti o movimenti politici e sui rimborsi elettorali.

**30. 817.**

Manziona, Fronzuti, Acierno, Angeloni, Cardinale, Cavanna

Scirea, Cimadoro, Danese, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Fabris, Mastella, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. L'articolo 6 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 è abrogato.”.

### 30. 1022.

Taradash

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'articolo 10 della legge 2 gennaio 1997, n.2 sono aggiunti i seguenti commi:

1-*bis*. Nella legge 5 agosto 1981, n.416 e successive modificazioni ed integrazioni sono soppressi:

- a) il comma 9 dell'articolo 1;
- b) alla lettera a) del comma 11 dell'articolo 14 le parole: “dei partiti,” e “di partito,”;
- c) all'articolo 20 le parole: “di partiti,”;
- d) l'articolo 40.

1-*ter*. Nella legge 25 febbraio 1987, n.67 e successive modificazioni ed integrazioni sono soppressi:

- a) i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 9;
- b) i commi 2 e 3 dell'articolo 11.

1-*quater*. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, come modificata dalla legge 14 agosto 1991, n.278, nonché dai commi 35 e 36 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1995, n.545, convertito,

con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 sono soppressi i commi 10, 11, 11-*bis*, *primo periodo*, 12, 13 e 14.

1-*quinquies*. Nell'ultimo periodo del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.549 sono soppresses le parole: 0 e 11”.

1-*sexies*. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per il 1998 e per gli anni successivi, relative a stanziamenti previsti dalle norme soppresses dai commi precedenti sono riassegnate per le finalità della legge 5 agosto 1981, n.416 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Segue compensazione n. 1.

### 30. 603.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. All'articolo 10 della legge 2 gennaio 1997, n.2 sono aggiunti i seguenti commi:

1-*bis*. È soppresso l'articolo 40 della legge 5 agosto 1981, n.416 e successive modificazioni ed integrazioni.

1-*ter*. Alla legge 25 febbraio 1987, n.67 e successive modificazioni ed integrazioni sono soppressi:

- a) i commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 9;
- b) i commi 2 e 3 dell'articolo 11.

1-*quater*. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, come modificata dalla legge 14 agosto 1991, n.278, nonché dai commi 35 e 36 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1995, n.545, convertito, con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 sono soppressi i commi 10, 11, 11-*bis*, *primo periodo*, 12, 13 e 14.

1-*quinquies*. Nell'ultimo periodo del comma 29 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.549 sono soppresses le parole: 0 e 11”.

1-*sexies*. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per il 1998 e per gli anni

successivi, relative a stanziamenti previsti dalle norme soppresse dai commi precedenti sono riassegnate per le finalità della legge 5 agosto 1981, n.416 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Segue compensazione n. 1.**

**30. 604.**

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. Il Ministro delle Finanze, entro il 31 maggio 1998, presenta al Parlamento una relazione contenente la previsione in merito al numero di cittadini contribuenti che hanno esercitato l'opzione relativa al 4 per mille.

**30. 819.**

Manziona.

*Al comma 1, dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:*

1-*quinquies*. Il Ministro delle Finanze entro, il 31 maggio 1998, presenta una relazione al Parlamento contenente i dati relativi al 4 per mille e all'8 per mille.

**30. 820.**

Manziona.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

2. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, i commi 14,15, 16 e 17 sono soppressi.

3. Alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"ART. 8-bis. (*Disposizione penale*) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire dieci milioni a duecento milioni tutti coloro che, nei rendiconti dei partiti o movimenti politici che hanno usufruito dei contributi

per le spese elettorali o hanno partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche dei partiti o movimenti stessi o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime.

2. Qualora sia pronunciata condanna per il reato di cui al comma 1, il partito o movimento politico nei cui rendiconti sono stati fraudolentemente esposti o nascosti i fatti, nei limiti del suo fondo comune è obbligato al pagamento, in caso di insolubilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa a quest'ultimo inflitta."

**30. 1019.**

Taradash

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, i commi 14,15, 16 e 17 sono soppressi.

3. Alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

"ART. 8-bis. (*Disposizione penale*). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con la multa da lire venti milioni a quattrocento milioni tutti coloro che, nei rendiconti dei partiti o movimenti politici che hanno usufruito dei contributi per le spese elettorali o hanno partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulle condizioni economiche dei partiti o movimenti stessi o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime.

2. Qualora sia pronunciata condanna per il reato di cui al comma 1, il partito o movimento politico nei cui rendiconti sono stati fraudolentemente esposti o nascosti i fatti, nei limiti del suo fondo comune è obbligato al pagamento, in caso di insolubilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa a quest'ultimo inflitta."

**30. 1020.**

Taradash

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

“2. All’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazione, è aggiunto il seguente comma:

”Ove tutti o parte dei promotori della raccolta delle firme per i *referendurn* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, ovvero per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare di cui all’articolo 71, comma 2, della Costituzione, siano organizzati in un comitato, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile, dall’imposta lorda si detrae l’ammontare delle erogazioni liberali in denaro in favore di detti comitati per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale”.

**30. 1018.**

Taradash

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All’articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazione, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

”1-*ter*. Ove tutti o parte dei promotori della raccolta delle firme per i *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, ovvero per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare di cui all’articolo 71, comma 2, della Costituzione, siano organizzati in comitato, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore di detti comitati per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire, effettuate mediante versamento bancario o postale.”

**30. 1017.**

Taradash

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All’articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

”1-*ter*. Ove tutti o parte dei promotori della raccolta delle firme per i *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, ovvero per la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare di cui all’articolo 71, comma 2, della Costituzione, siano organizzati in comitato, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore di detti comitati per importi compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire,effettuate mediante versamento bancario o postale.”

**30. 1021.**

Taradash

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Dopo l’articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è aggiunto il seguente:

ART. 4-*bis*. Il contributo dello Stato di cui ai precedenti articoli non può eccedere, per ciascun movimento o partito politico, l’ammontare dei contributi e delle quote di iscrizione ricevuti dallo stesso movimento politico nell’anno precedente.

**30. 1003.**

Calderisi, Rebuffa, Taradash.

**Compensazione n. 1**

*Al comma 1 dopo il capoverso 1-quinquies aggiungere il seguente:*

1-*sexies*. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1-*quinquies* si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica per l'anno 1998 e delle corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000, all'uopo utilizzando le voci "Provvedimenti nel settore dell'editoria" e "Riduzione canoni Rai" della rubrica della Presidenza del Consiglio.

Piscitello, Veltri, Di Capua, Danieli, Orlando, Scozzari, Sica, Cimadoro, Cambursano.

**(A.C. 4565 — sezione 31)**

**ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 31.**

*(Disposizioni in materia di idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale).*

1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) semplificazione e razionalizzazione del procedimento;

b) individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale;

c) articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale.

**(A.C. 4565 — sezione 32)**

**ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 32.**

*(Modifiche delle disposizioni finali e transitorie di cui al Capo VI del decreto legi-*

*slativo 31 dicembre 1992, n. 545, e di cui al Titolo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).*

1. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è inserito il seguente:

« ART. 44-bis. *(Decisione di controversie pendenti al 1° aprile 1996)* — 1. In deroga all'articolo 2, comma 5, le controversie pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado, di valore inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise da un giudice singolo designato dal presidente della sezione fra i componenti della stessa.

2. Oltre ai compensi fisso e aggiuntivo spettanti ai sensi dell'articolo 13, al giudice unico è dovuto, per ogni ricorso definito nella qualità, un compenso uguale a quello globalmente stabilito per le sentenze collegiali ».

2. Nell'articolo 72 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. In deroga alle disposizioni del presente decreto, le controversie previste dal comma 1, pendenti alla data ivi indicata dinanzi alle commissioni tributarie di primo grado ed il cui valore, determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, sia inferiore a cinque milioni di lire, sono trattate e decise in pubblica udienza da un giudice singolo, nominato per ciascun ricorso, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dal presidente della sezione alla quale il ricorso medesimo è stato assegnato. Il presidente, se non intende designare se stesso, può nominare giudice unico il vicepresidente od un componente della sezione appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ovvero che sia in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio ed abbia un'anzianità di servi-

zio presso le commissioni tributarie di almeno dieci anni. Per la trattazione della controversia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni III e IV del Capo I del Titolo II del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 33, intendendosi sostituito in ogni caso il giudice singolo al relatore e al collegio. Restano ferme tutte le altre disposizioni del presente decreto, comprese, con la medesima sostituzione, quelle del Capo II del Titolo II. Il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 48, comma 2, è obbligatorio se all'udienza sono presenti entrambe le parti. Le controversie di cui al presente comma sono trattate dal giudice singolo in udienze distinte da quelle collegiali ».

**(A.C. 4565 – sezione 33)**

**ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 33.**

*(Proroga di termini).*

1. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili ed alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'articolo 65 del predetto decreto legislativo, è differito al 31 ottobre 1998.

**(A.C. 4565 – sezione 34)**

**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 34.**

*(Abrogazione di norme).*

1. È abrogato l'articolo 2 del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, convertito dalla legge 20 novembre 1995, n. 495.

**(A.C. 4565 – sezione 35)**

**ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 35.**

*(Disposizioni in materia di personale  
a tempo determinato).*

1. In applicazione del comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la selezione del personale da assumere, per periodi di tre mesi, avviene mediante concorso pubblico, su base territoriale regionale, intendendosi per tale anche quella della provincia autonoma di Trento, o compartimentale e consistente in una prova attitudinale costituita da una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica.

2. Le assunzioni di personale, riferite esclusivamente a profili professionali appartenenti alla settima qualifica funzionale, avvengono nell'ambito di ogni circoscrizione territoriale, proporzionalmente ai risparmi ottenuti ai sensi del citato comma 59 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. La relativa graduatoria, dopo l'immissione in servizio del primo contingente, rimane aperta fino ad esaurimento e da essa, attraverso scorrimento, verranno atinti gli impiegati da assumere per i trimestri successivi, utilizzando anche gli ulteriori incrementi di risparmio verificatisi.

**(A.C. 4565 – sezione 36)**

**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 36.**

*(Modifica alla legge  
27 dicembre 1997, n. 449).*

1. Nell'articolo 4, comma 15, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, la parola: « inferiore » è sostituita dalla seguente: « superiore ».

**(A.C. 4565 – sezione 37)**

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 37.

*(Proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi).*

1. All'articolo 5-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, concernente la proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le parole: « 30 aprile 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1998 ».

**(A.C. 4565 – sezione 38)**

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 38.

*(Disposizioni in materia di redditi di pensione di fonte estera e redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera).*

1. Il termine del 15 marzo 1998 previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che non abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997, possono provvedere al versamento delle somme relative, maggio-

rate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, in unica soluzione entro il 30 giugno 1998. I soggetti di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 9-bis, che abbiano effettuato il versamento della prima rata entro il 1° dicembre 1997 in misura inferiore a quanto dovuto, possono provvedere al conguaglio delle somme relative, maggiorate degli interessi legali su quanto dovuto al 1° dicembre 1997, entro il 30 giugno 1998.

2. I soggetti che regolarizzino redditi di pensione estera antecedenti al 1996, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono usufruire, per i redditi percepiti per il 1996, anche nel caso in cui non abbiano effettuato le dichiarazioni dei redditi, delle modalità di cui all'ottavo comma dell'articolo 9 e al quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nonché delle modalità di cui al quarto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dal comma 2 dell'articolo 14 della citata legge n. 408 del 1990. La soprattassa ivi prevista nella misura del 30 per cento è ridotta al 15 per cento.

3. Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio ero-

gatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.

**(A.C. 4565 — sezione 39)**

**ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 39.**

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(A.C. 4565 — sezione 40)**

**ORDINE DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato l'articolo 30 del disegno di legge n. 4565-*bis*-B,

impegna il Governo

ad accertare, entro il 31 ottobre 1998, quale sia l'importo effettivo che ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2, i contribuenti hanno assegnato quale quota del 4 per mille per il 1998 ai partiti politici.

**9/4565-*bis*-B/1**

Pecoraro Scanio.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*